



11611-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreatza

- Presidente -

Andrea Gentili

Giuseppe Noviello

- Relatore -

Enrico Mengoni

Maria Cristina Amoroso

Sent. n. 313 sez.
UP - 11/02/2021

R.G.N. 32282/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 30/06/2021 della corte di appello sez. dist. di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv.to (omissis) , che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e in via subordinata previa esclusione dell'aggravante, la dichiarazione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La corte di appello, sezione distaccata Taranto, con sentenza del 30 giugno 2021 confermava la sentenza del 21 settembre 2020 del tribunale di Taranto, con cui (omissis) era stato condannato in relazione al reato di favoreggiamento, aggravato, della prostituzione

[Faded stamp and illegible text]

IL CANCELIERE
Luana Manuali

[Handwritten signature]

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso ^(omissis)
^(omissis), mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione della legge processuale penale, per inosservanza dell'art. 526 comma 2 cod. proc. pen., Si sostiene che le dichiarazioni di ^(omissis), acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., non possono da sole fondare la responsabilità penale del ricorrente, aggiungendosi che il predetto soggetto fu l'unico ad essere esaminato nell'immediatezza dei fatti dai Carabinieri operanti, che invece non raccolsero dichiarazioni di altra persona, pur presente nella stessa abitazione, che avrebbe potuto arricchire il lacunoso quadro probatorio. Il ricorrente altresì, osserva come, in ogni caso, le dichiarazioni acquisite al processo riportino elementi a favore del medesimo, ignorati o distorti dai giudici, con riguardo al pagamento, da parte del predetto teste, di una somma in linea con i prezzi di mercato praticati dagli affittacamere, non potendosi calcolare la somma di 50 euro giornaliera versata all'imputato nel quadro di un rapporto locatizio, per un'abitazione.

4. Con il secondo motivo, deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., avendo il primo giudice, la cui motivazione è condivisa in appello, ritenuto che l'imputato avesse messo a disposizione la casa per favorire il meretricio, laddove tale messa a disposizione dietro pagamento di un canone non integra il reato contestato. Si aggiunge come sia assente, ai fini della fattispecie criminosa, un necessario aiuto oggettivo all'esercizio del meretricio, in presenza di un mero favore personale assicurato.

5. Con il terzo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., contestandosi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 L. 75/58, atteso che il teste esaminato avrebbe fatto riferimento, quale ulteriore soggetto ai cui danni sarebbe stato consumato il reato, ad altra persona indicata genericamente, e mai specificata, mentre l'ulteriore persona richiamata, coinquilina del primo teste, non sarebbe mai stata indicata come soggetto dedito alla prostituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, atteso che, riaffermato il principio per cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande

Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, ovvero nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, che corroborino quei contenuti dichiarativi, (Sez. 2 - , n. 15492 del 05/02/2020 Rv. 279148 - 01; Sez. 6 - n. 50994 del 26/03/2019 Rv. 278195 - 03), nel caso di specie i giudici hanno rinvenuto la necessaria conferma in una telefonata, intercorsa tra una delle due donne presenti nell'appartamento ove erano sopraggiunti i Carabinieri, e l'imputato, nel corso della quale, come ricordato dal teste di polizia giudiziaria esaminato, quest'ultimo aveva intimato alla sua interlocutrice di non parlare, minacciando, altrimenti, di metterla nei guai. Si tratta di una corretta applicazione del principio prima esposto, atteso che la valorizzazione delle minacce immediatamente formulate a fronte dell'arrivo dei carabinieri, presso l'appartamento ove erano presenti prostitute, certamente integra un ragionevole riscontro logico rispetto alle gravi accuse formulate a carico dell'imputato dal teste (omissis)

(omissis) _Tanto più che, come evidenziato dal primo giudice, l'imputato non ha offerto, in tale quadro, alcuna prospettazione di una situazione lecita. Giova in proposito rammentare, da una parte, che tra i riscontri rilevano anche quelli di portata logica, come nel caso in esame (Sez. 2 - , n. 35923 del 11/07/2019 Rv. 276744 - 01), dall'altra, che appare corretta oltre che significativa la valorizzazione, da parte dei giudici (trattasi di un caso di doppia conforme come rilevato nella sostanza dallo stesso ricorrente), del silenzio serbato dall'imputato, alla luce del principio per cui la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova, seppure solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa (Sez. 1, n. 2653 del 26/10/2011 (dep. 23/01/2012) Rv. 251828 - 01 M.)

2. Il secondo motivo è fondato, nei termini di seguito illustrati. Innanzitutto appare coerente e ragionevole, a fronte delle parole, riportate in sentenza, di (omissis) _l'inquadramento del versamento di 50 euro giornalieri nell'ambito di un rapporto locatizio di tipo abitativo. Con assenza, quindi, di una diversa situazione obiettiva come prospettata dal ricorrente, frutto, piuttosto, di una personale rivalutazione di circostanze processuali, inammissibile, come noto, in questa sede. Purtuttavia, la stipula di tale rapporto

non integra, come sostanzialmente evocato dal ricorrente, gli elementi costitutivi oggettivi del reato. In proposito, va ribadito il principio per cui non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la mera stipula del contratto di locazione in favore di una prostituta, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie, come ad esempio l'esecuzione di inserzioni pubblicitarie, la fornitura di profilattici o la ricezione dei clienti, riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione (Sez. 3, n. 4571 del 19/10/2017 (dep. 31/01/2018) Rv. 272259 - 01; Sez. 3, n. 7338 del 04/02/2014 Rv. 259747 - 01). Alla luce di tale principio, non appare condivisibile l'assunto, pur espresso in sede di legittimità, per cui integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento a canone maggiorato, a causa del suo utilizzo per l'attività di prostituzione (Sez. 3, n. 23851 del 28/02/2018 Rv. 273043 - 01). Laddove, piuttosto, la cessione in locazione ad un canone maggiorato, mentre non muta la natura del rapporto negoziale, nel senso della sua non incidenza, diretta e favorevole, per quanto qui interessa, sull'attività di prostituzione, al più costituisce un maggior ostacolo nell'ottenimento di un'abitazione, in danno della prostituta medesima. Inoltre, considerato che per aversi il delitto di sfruttamento della prostituzione è indispensabile che lo sfruttatore tragga qualche utilità, anche se non necessariamente economica, dall'attività sessuale della prostituita (Sez. 3 - n. 741 del 24/10/2018 (dep. 09/01/2019) Rv. 274762 - 02; Sez. 3, n. 7608 del 20/05/1998) Rv. 211338 - 01), neppure può evocarsi l'ipotesi, pur citata nel capo di imputazione, di sfruttamento della prostituzione, atteso che nel caso di specie l'utilità è ottenuta attraverso il ricarico sui normali prezzi di mercato locativi, nel contesto di una contrattazione di rilievo civilistico in cui, al più, la dedizione al meretricio ad opera della parte ^{locataria} ~~locatrice~~ è motivo del risultato negoziale raggiunto, senza quindi essere in diretta connessione, come richiesto per la configurazione del reato prima citato, con l'attività di prostituzione.

3. Conseguente alla fondatezza del motivo in precedenza esaminato, l'irrelevanza e quindi l'assorbimento del terzo motivo dedotto.

4. Alla luce delle considerazioni esposte questa Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 11/02/2021.


Il Consigliere estensore

Giuseppe Noviello



Il Presidente

Gastone Andreazza



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge

